



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 170 DATA COMUNICATO 14/06/2019
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Sommario

COMUNICAZIONI	3944
Comunicazioni Segreteria.....	3944
Allegati –Circolari della L.N.D.	3944
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3945

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Allegati –Circolari della L.N.D.

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, la seguente Circolare della LND, inerenti:

- **C.U. n. 359:** inerente le modifiche al Regolamento Agenti Sportivi FIGC.
- **Circolare n. 55:** avente ad oggetto “Sport bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito d’imposta – Comunicato dell’Ufficio dello Sport”.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, Dott. Mauro Frioni, dall'Avv. Erica Francesca Iacobellis e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 13 Giugno 2019**, ha assunto le seguenti decisioni:

nei deferimenti riuniti nn. **9745/547pfi18-19/MS/vdb**, **9756/548pfi18-19/MS/vdb**, **9773/549pfi18-19/MS/vdb** del 11.03.2019 e **10090/686pfi18-19/MS/ag** del 18.03.2019 e **12212/855pfi18-19/MS/mf** del 2.05.2019, tutti del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Squicquero

NEI CONFRONTI

- del sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl;
- della Società S.S.D. Città di Castello srl;

per rispondere

- il sig. Caldei Stefano:

n. 547) *il sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato al calciatore sig. Cipriani Filippo le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 133/Cae/17-18 del 07.05.2018, pubblicata con C.U. n. 271 in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;*

n. 548) *il sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato al calciatore sig. D'Acunzo Mario le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 187/Cae/17-18 del 26.06.2018, pubblicata con C.U. n. 348 in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;*

n. 549) *il sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato al calciatore sig. Asante Yaw le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 162/Cae/17-18 del 26.06.2018, pubblicata con C.U. n. 348 in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;*

n. 686) *il sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato ai calciatori sig.ri Boninsegni Marco e De Toma Alessandro le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 115 e 134/Cae/17-18 del 07.05.2018, pubblicata con C.U. n. 271 in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;*

n. 855) *il sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS per non aver pagato al calciatore sig. Mancinelli Jacopo le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 199/Cae/17-18 del 18.09.2018, pubblicata con C.U. n. 104 in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;*

- la S.S.D. Città di Castello srl:

in tutti i deferimenti riuniti) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente legale rappresentante come sopra descritto.

Con i provvedimenti sopra indicati e ritualmente notificati alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Squicquero ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i predetti per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.

All'udienza di trattazione del 06.06.2019 erano presenti il dott. Giuseppe Patassini, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'incolpato sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl, assistito dall'Avvocato Andrea Galli del Foro di Perugia, anch'esso presente.

In tal sede il rappresentate della Procura Federale, rilevando che i deferiti risultano già gravati da precedenti specifici (come risulta *per tabulas* dalla delibera emessa dal medesimo Tribunale Federale in data 22.06.2018 e pubblicata nel C.U. n. 173) pertanto chiedeva l'applicazione nei confronti del sig. Caldei Stefano della sanzione dell'inibizione per mesi 24, oltreché l'applicazione della sanzione di n. 12 punti di penalizzazione ed €2.000,00 di ammenda nei confronti della Società S.S.D. Città di Castello.

Di contro il Difensore degli incolpati, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e producendo altresì documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai predetti calciatori da parte del sig. Caldei mediante risorse prettamente personali, chiedeva in via principale l'assoluzione dei deferiti; in subordine l'applicarsi di una sanzione graduata dal riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 16 CGS oltreché dell'istituto della continuazione. In ogni caso la Difesa dei deferiti chiedeva che venisse esclusa, nei confronti della deferita Società, la sanzione dell'ammenda in quanto non espressamente prevista dall'art. 8 co. 9 e 10 CGS. All'esito della discussione, il Tribunale si è riservato la decisione. Visto il deferimento ed esaminati gli atti, l'adito Tribunale Federale Territoriale ritiene pacifica la sussistenza delle violazioni contestate agli odierni deferiti stante la comprovata violazione degli art. 1 bis co.1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter co.11 NOIF e degli artt. 8 co. 9 e 10 e 4 co. 1 del CGS.

Dalla documentazione in atti, il Tribunale ritiene inoltre che sia giustificato l'aumento di pena ai sensi dell'art. 21 CGS giacché gli odierni incolpati, in data 22.06.2018, sono stati sanzionati da codesto Collegio per fatti della stessa natura, nella medesima stagione sportiva e pertanto si può ritenere provata la contestata recidiva.

Ciononostante, al fine di determinare la sanzione nella corretta misura, appare altresì idoneo rilevare come il sig. Caldei Stefano, nonostante l'inattività della società S.S.D. Città di Castello nella s.s. 2018-2019, abbia provveduto al pagamento delle somme dovute ai calciatori Cipriani, D'Acunzo, Asante, Mancinelli, De Toma, e Boninsegni con personali risorse economiche. Tale fatto, non consente di escludere la responsabilità del deferito, ma di riconoscere nei confronti dell'incolpato l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 16 CGS oltreché dell'istituto della continuazione e per l'effetto applicare una congrua riduzione della sanzione. Per quanto concerne la sanzione dell'ammenda il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento l'ultimo motivo di doglianza sollevato dalla Difesa in quanto, anche se non prevista espressamente dall'art. 8 co. 9 e 10 CGS, la sanzione stessa trova fondamento nel dettato normativo di cui all'art. 1 bis CGS ritualmente contestato al sig. Caldei Stefano.

All'accertamento della fondatezza dell'addebito a carico del sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl, consegue la responsabilità diretta ex art. 4, co. 1 C.G.S. della rispettiva Società.

Alla luce di quanto precede il Tribunale Federale, graduate le rispettive responsabilità degli incolpati, ritiene congruo applicare nei confronti del sig. Caldei Stefano, riconoscendo una significativa riduzione per l'applicarsi degli istituti dell'attenuante e della continuazione, la sanzione dell'inibizione per mesi 12 e l'ammenda di €1.000,00 e nei confronti della Società S.S.D. Città di Castello srl la sanzione di n. 12 punti di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale infligge le seguenti sanzioni:

- **al sig. Stefano CALDEI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. Città di Castello srl, le sanzioni dell'inibizione per mesi 12 e dell'ammenda €1.000,00;**
- **alla società S.S.D. CITTÀ DI CASTELLO SRL la sanzione di n. 12 punti di penalizzazione in classifica.**

nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Squicquero n. **11303/1056 pfi 18-19/MS/mf del 09.04.2019.**

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. CALZETTI Roberto;**
- **Società S.S.D. PARLESCA;**

per rispondere dei seguenti addebiti:

“1) il sig. Roberto CALZETTI, all’epoca dei fatti Dirigente della società S.S.D. PARLESCA della violazione degli artt. 1 bis co.1 e 5 del C.G.S., per aver, a margine e in sede di commento di quanto accaduto nella gara PARLESCA vs VALFABBRICA disputata in data 18.03.19 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. A (CR Umbria) stagione sportiva 2018/19, esternato espressioni e frasi gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro, sia, dell’Arbitro (A.E. Jacopo RAPETTI della Sez. A.I.A. di Perugia) che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, più in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa attraverso una mail/esposto inviata sulla casella di posta elettronica istituzionale (umbria@aia-figc.it) del C.R.A. Umbria; più precisamente per aver nel narrato di tale mail/esposto testualmente affermato: “Visto che avete rotto il cazzo...(…) vi invio 8 falli NESSUNO DEI QUALI FISCHIATO (...) della partita di ieri Parlesca-Valfabbrica arbitro Rapetti. Fra l’altro io ho una discreta stima di questo arbitro che però guarda caso viene mandato a Parlesca a “tutelare” NON IL GIOCO MA UNA VOLTA IL TORGIANO E UNA VOLTA IL VALFABBRICA. Quando il Parlesca è andato a Torgiano e a Valfabbrica e a Scheggia e a S. Egidio ha avuto “cacabarozzi” incapaci! Adesso giochiamo sabato (...) mandate uno stronzetto e non un arbitro vero e andiamo tutti insieme a Roma all’Ufficio inchieste. (...) E agli amici del CRU e al Presidente consiglio di dare un’occhiata...questo è il modo più sicuro per mandare tutto in malora;

- la società S.S.D. PARLESCA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 co. 2 e 5 co. 2 del C.G.S., della condotta quale sopra descritta ascrivibile al proprio, all’epoca dei fatti, Dirigente”.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Squicquero ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Roberto Calzetti e la Società SSD PARLESCA per rispondere degli addebiti suindicati.

All’udienza di trattazione del 13/06/2019 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Sig. Roberto Calzetti e il Sig. Luigi Rosini, Presidente della SSD PARLESCA.

Preliminarmente il Tribunale dà atto dell’intervenuta definizione della posizione relativamente agli incolpati, ai sensi dell’art.23 CGS, mediante la sanzione concordata come da separato verbale agli atti del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ai sensi dell'art. 23 CGS, dichiara l'efficacia del suddetto patteggiamento e per l'effetto applica le seguenti sanzioni:
 - **al sig. Roberto CALZETTI l'inibizione di mesi due;**
 - **alla SSD PARLESCA la sanzione di Euro 400,00 di ammenda;**

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Paolo Cutini Vice Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Dott. Mauro Frioni
Avv. Erica Francesca Iacobellis
Rag. Riccardo Toccaceli

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato
Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 29 06 2019.**

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 14 GIUGNO 2019.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace